

SOMMARIO

DOCUMENTO INFORMATIVO DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI (DIP)	Pag.	1 di 2
DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO PER I PRODOTTI		
ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.) (DIP AGGIUNTIVO)	Pag.	1 di 4
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	Pag	1 di 7
GLOSSARIO	Pag.	1 di 7
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	•	1 di 7
Art. 1.1 CHE COSA È ASSICURATO?	•	1 di 7
Art. 1.2 CHE COSA NON È ASSICURATO?	•	1 di 7
Art. 1.3 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? Art. 1.4 CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO	•	1 di 7
Art. 1.5 COSA ACCADE IN CASO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ, DEMOLIZIONE O ESORTAZIONE	Pag.	1 di 7
DEFINITIVA ALL'ESTERO DEL VEICOLO?	Pag.	2 di 7
Art. 1.6 ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO?	Pag.	2 di 7
Art. 1.7 DOVE VALE LA COPERTURA?	Pag.	2 di 7
Art. 1.8 IMPOSTE E TASSE	Pag.	2 di 7
Art. 1.9 PAESI SOGGETTI A SANZIONI INTERNAZIONALI - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE PER SANZIONI	5	0 115
ECONOMICHE E FINANZIARIE	•	2 di 7
Art. 1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E FORO COMPETENTE	9	2 di 7
GARANZIE DANNI AL VEICOLO	•	2 di 7
Art. 2.1 GARANZIE OFFERTE	•	2 di 7
Art. 2.2 COSA COMPRENDE LA CARANZIA FURTO. E INCENDICA	_	2 di 7
Art. 2.3 COSA COMPRENDE LA GARANZIA FURTO E INCENDIO?	•	3 di 7
Art. 2.3.1 Ci sono delle esclusioni specifiche della garanzia furto e incendio? Art. 2.4 COSA COMPRENDE LA GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO?	•	3 di 7 3 di 7
Art. 2.4.1 Ci sono delle esclusioni specifiche della garanzia ricorso terzi da incendio?	•	3 di 7
Art. 2.5 CHE COSA COMPRENDONO LE GARANZIE ACCESSORIE?	•	3 di 7
Art. 2.5.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia accessorie?	•	3 di 7
Art. 2.6 COSA COMPRENDE LA GARANZIA EVENTI NATURALI?	•	4 di 7
Art. 2.6.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia eventi naturali?	•	4 di 7
Art. 2.7 COSA COMPRENDE LA GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI?	Pag.	4 di 7
Art. 2.7.1 Ci sono delle limitazioni specifiche della garanzia eventi sociopolitici?	Pag.	4 di 7
Art. 2.8 COSA COMPRENDE LA GARANZIA CRISTALLI?	Pag.	4 di 7
Art. 2.8.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia cristalli?	Pag.	4 di 7
Art. 2.9 COSA COMPRENDE LA GARANZIA MINICOLLISIONE?	Pag.	5 di 7
Art. 2.9.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia?	Pag.	5 di 7
Art. 2.10 COSA COMPRENDE LA GARANZIA COLLISIONE?	9	5 di 7
Art. 2.10.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia?	•	5 di 7
Art. 2.11 COSA COMPRENDE LA GARANZIA KASKO	9	5 di 7
Art. 2.11.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia kasko?	Pag.	5 di 7
IL SINISTRO	9	5 di 7
Art. 3.1 COSA DEVO FARE IN CASO DI SINISTRO	•	5 di 7
Art. 3.2 COSA SUCCEDE IN CASO DI RITARDO O MANCATA DENUNCIA?	•	5 di 7
Art. 3.3 QUANDO SI PRESCRIVE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO?	•	5 di 7
Art. 3.4 COME VIENE LIQUIDATO IL DANNO?	•	5 di 7
Art. 3.5 Cosa fa quixa per controllare e reprimere le frodi? Art. 3.6 Norme per la liquidazione dei danni al veicolo	•	5 di 7 5 di 7
FURTO:	•	6 di 7
INCENDIO E RICORSO TERZI DA INCENDIO:		6 di 7
CRISTALLI:	•	6 di 7
EVENTI NATURALI:	•	6 di 7
EVENTI SOCIO POLITICI:		6 di 7
URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI:	Pag.	6 di 7
KASKO:	Pag.	6 di 7
Art. 3.7 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO	Pag.	6 di 7
Art 3.7.1 Danno totale	Pag.	6 di 7
Art 3.7.2 Danni parziali	Pag.	7 di 7
Art 3.7.3 Assicurazione parziale (regola proporzionale)	•	7 di 7
Art. 3.7.4 Procedure di valutazione del danno - nomina dei periti	•	7 di 7
Art. 3.7.5 Pag.amento dell'indennizzo	•	7 di 7
Art. 3.7.6 Riparazioni effettuate presso i centri convenzionati (GARANZIA CRISTALLI)	Pag.	7 di 7
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Pag.	1 di 3
INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI	Pag.	1 di ⁻

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (c.v.t.)

Documento informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione Danni - DIP Danni (DIP)

Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Qui Polizza Car Safe



Data Realizzazione 20/09/2023 Ultima edizione disponibile

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza collettiva stipulata tra QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito QUIXA) e Qui Polizza Srl (Contraente), a cui possono aderire i clienti della Contraente che acquistano un'autovettura, di portata fino a 35 quintali. Si tratta di una polizza che copre i rischi relativi al veicolo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti all'interno del set informativo.



Che cosa è assicurato?

QUIXA copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, fino all'importo massimo, indicato nel Modulo di Adesione.

Gli optional, non di serie sono compresi nel valore indennizzabile fino a un massimo di € 2.000 (al netto di degradi eventualmente applicati) a condizione che siano stati istallati stabilmente a nuovo e che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.

È possibile scegliere di aderire a uno dei seguenti programmi: BASIC

PLUS

MINICOLLISIONE

PLUS + COLLISIONE

PLUS + KASKO

PLUS + MINICOLLISIONE

Il programma Basic prevede le seguenti garanzie:

- ✓ Furto,
- ✓ Incendio,
- ✓ Ricorso terzi da incendio
- ✓ Garanzie accessorie (Perdita chiavi, Spese veterinarie per lesioni ad animali, Furto di cose non assicurate, Ripristino dispositivo di sicurezza, Urto contro animali selvatici)

Il Programma PLUS prevede, in aggiunta al programma Basic, le seguenti garanzie:

- ✓ Atti vandalici,
- ✓ Eventi Naturali,
- ✓ Cristalli

Il Programma MINICOLLISIONE prevede la sola garanzia Minicollisione

Il Programma PLUS + COLLISIONE prevede, in aggiunta al Programma PLUS, la garanzia Collisione

Il Programma PLUS + KASKO prevede, in aggiunta al Programma PLUS, la garanzia Kasko

Il Programma PLUS + MINICOLLISIONE prevede, in aggiunta al Programma PLUS, la garanzia Minicollisione

Per il dettaglio delle prestazioni si veda il DIP Aggiuntivo.

A

Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili i veicoli:

- X diversi da autovetture;
- autovetture con peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
- X di valore superiore a € 150.000 o inferiore a € 4000;
- 🗶 con data di prima immatricolazione superiore a 8 anni;
- ✗ delle seguenti marche Porsche, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Maserati e Rolls Royce;
- **X** autovetture con destinazione d'uso diverso da proprio o promiscuo e veicoli a noleggio.

Per tutte le garanzie previste, l'assicurazione non comprende:

- x i danni alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria):
- danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato o dalle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, o delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
- X i danni derivanti da appropriazione indebita (art.646 del Codice Penale);
- X i danni avvenuti durante la partecipazione con il veicolo a gare automobilistiche e relative prove e allenamenti:
- X i danni verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, occupazioni militari, requisizioni, invasioni sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
- i danni causati in conseguenza di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;
- **x** i danni ad apparecchi fonoaudiovisivi non di serie o stabilmente installati sul veicolo:
- i danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma.



Ci sono limiti di copertura?

Alle garanzie possono essere applicati scoperti, franchigie o limiti di copertura, indicati nel DIP aggiuntivo, che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre in Italia, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, Regno Unito nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia.



Che obblighi ho?

Al momento dell'adesione alla copertura assicurativa, l'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la cessazione del contratto e la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.



Ouando e come devo pagare?

Il premio è calcolato sulla base del valore del Veicolo, della zona di residenza dell'Assicurato e della durata della copertura scelta dall'Assicurato. Il pagamento del Premio, comprensivo di imposte, viene effettuato dal Contraente a QUIXA secondo le modalità e con i mezzi di pagamento previsti dalle norme di legge. L'Assicurato, al momento dell'adesione provvederà a rimborsare quanto versato dal Contraente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura avrà effetto dal giorno in cui il veicolo è disponibile presso il rivenditore e avrà durata pari a 1, 2, 3, 4, 5 o 6 anni, a scelta dell'Assicurato, senza alcun tacito rinnovo.

La copertura cessa anticipatamente in caso di danno totale, vendita/procura a vendere, distruzione, rottamazione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo e furto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipula della polizza

È possibile recedere dalla polizza entro 14 giorni dalla data di firma del Modulo di Adesione. Per recedere è necessario scrivere alla Contraente per il tramite del Broker all'indirizzo e-mail convenzionedealer@abindustria.it

In assenza di sinistro, il ripensamento comporta l'estinzione della polizza a partire dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della mail e il diritto di ottenere da QUIXA, con il tramite di Area Brokers Industria S.p.A. la restituzione del premio totale, al netto delle imposte. Se si è verificato un sinistro:

1) non è possibile recedere dalla polizza, se la durata della stessa è fino a 12 mesi;

2) è possibile recedere dalla polizza, se la durata della stessa è superiore a 12 mesi, ma QUIXA trattiene il premio relativo all'annualità in cui si è verificato il sinistro.

Recesso dalla polizza

A partire dal 15° giorno dalla data di firma del modulo di adesione e in deroga all'art. 1899 del Codice Civile, puoi recedere dalla polizza in qualunque momento.

Per recedere devi scrivere una e-mail alla Contraente per il tramite del Broker all'indirizzo convenzionedealer@abindustria.it

In assenza di sinistro, QUIXA ti rimborsa la parte di premio relativa al periodo assicurativo non goduto, escluse le imposte e si riserva la facoltà di trattenere anche eventuali spese amministrative sostenute per il rimborso del premio stesso.

In caso di sinistro QUIXA trattiene il premio relativo all'annualità in cui si è verificato il sinistro e ti restituisce il premio della/delle annualità successive.

Trasferimento di proprietà, demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo

In caso di trasferimento di proprietà, demolizione o cessazione dalla circolazione del Veicolo o furto, la polizza si estingue dal momento della vendita, della demolizione o cessazione definitiva dalla circolazione o dal furto.

In questi casi, QUIXA provvede alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte a partire dal giorno in cui la polizza è stata annullata o dalla data della denuncia di furto effettuata presso le autorità, sempreché non sia avvenuto un sinistro. In caso di polizze poliennali, in presenza di un sinistro, verrà restituito il premio delle annualità successive a quello in cui è avvenuto il sinistro stesso. In ogni caso, ai fini della restituzione, sarà necessario inviare a QUIXA tramite il Broker presso il quale è intermediata la Polizza all'inidirizzo e-mail convenzionedealer@abindustria.it la documentazione comprovante l'alienazione del veicolo.

Recesso in caso di sinistro

È possibile recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo a QUIXA.

Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della comunicazione. Nei successivi quindici giorni QUIXA ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche QUIXA può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di 30 giorni.

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri

(C.V.T.)

Documento informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione Danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: Qui Polizza Car Safe

Data Realizzazione 20/09/2023 Ultima edizione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

OUIXA Assicurazioni S.p.A. - marchio commerciale OUIXA

Sede Legale: Corso Como 17, 20154 - Milano (MI), Italia - PEC: quixa.assicurazioni@legalmail.it Telefono: (+39) 02 8295 4742

QUIXA Assicurazioni S.p.A. - QUIXA Assicurazioni S.p.A. - Società per Azioni con Socio Unico Sede Legale: Corso Como 17, 20154 - Milano (MI), Italia - sito: www.quixa.it PEC: quixa.assicurazioni@legalmail.it - email: backoffice@quixa.it Telefono: (+39) 02 8295 4742 - del Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi e C. F. n. 10370450966 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - R.E.A. di Milano n. MI-2526115 - Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 bis c.c. - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019 - Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 - Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041.

Il patrimonio netto di QUIXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2021), ammonta a € 109,2 milioni di cui € 107,6 milioni di capitale sociale interamente versato e € 1,6 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. Il solvency ratio al 31 dicembre 2021,, owero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 161%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.quixa.it.

Al contratto si applica la Legge Italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisa che QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito QUIXA) copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato nel Modulo di Adesione. Sono compresi in garanzia gli accessori ed optionals di serie.

INCENDIO E FURTO

Sono indennizzati:

- ✓ i danni materiali e diretti arrecati al veicolo a seguito di incendio, sia totale che parziale, del veicolo, anche se dovuto ad azione del fulmine, esplosione, scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione;
- ✓ I danni materiali e diretti arrecati al veicolo a seguito di furto (consumato o tentato) o rapina, compresi quelli cagionati in occasione del tentato furto e in occasione della circolazione abusiva successiva al furto e i danni causati alla tua auto nel tentativo di rubare eventuali oggetti trasportati, con esclusione delle cose stesse. L'assicurazione vale anche per i danni subiti al veicolo durante la circolazione abusiva conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. Il veicolo è assicurato secondo la formula a valore totale.

La garanzia è prestata fino all'importo massimo indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "valore assicurato"

RICORSO TERZI DA INCENDIO

Sono indennizzati i danni materiali e diretti involontariamente cagionati a cose di terzi ed a persone dall'Incendio, dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo. L'assicurazione risponde esclusivamente dei danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi di Legge.

La garanzia è pretestata fino all'importo massimo di € 150.000 per sinistro.

GARANZIE ACCESSORIE

Perdita chiavi

In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi del veicolo o dei congegni elettronici di apertura delle portiere dell'auto, sono rimborsate le spese le spese sostenute per il rifacimento delle chiavi originali e/o la sostituzione delle serrature e/o dei congegni elettronici di apertura con altre dello stesso tipo, nonché le spese di mano d'opera per l'apertura delle portiere, fino a un massimale di € 250.

Spese veterinarie a seguito di lesioni di animali domestici

In caso di incidente, sono rimborsate le spese veterinarie, non coperte dall'eventuale garanzia r.c.auto del veicolo responsabile del sinistro, per le lesioni causate ad animali trasportati ai sensi della normativa vigente, fino a un massimale di € 500.

Ripristino dispositivi di sicurezza

Sono rimborsate le spese sostenute dall'assicurato per il ripristino dei dispositivi di sicurezza quali: airbags, pretensionatori delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio a seguito dell'attivazione degli stessi per cause accidentali, oppure per incidente da circolazione, fino a un massimale di € 500.

Furto di cose non assicurate

Sono rimborsate le spese relative al furto di cose non assicurate riposte all'interno e non facenti parte della normale dotazione del veicolo stesso, fino a un massimale di \in 500.

Urto contro animali selvatici

Sono rimborsate le spese relative ai danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di Urto contro animali selvatici fino a un massimale di € 2.500 con una franchigia di € 200.

EVENTI NATURALI (GARANZIA VALIDA SOLO PER IL PROGRAMMA PLUS)

Sono indennizzati i danni materiali e diretti arrecati al veicolo, compresi pezzi di ricambio, optional e accessori non di serie stabilmente fissati sul mezzo in caso di: da grandine, slavine, valanghe, caduta accidentale della neve, frane e smottamento, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, caduta dei meteoriti. Esse valgono anche quando il veicolo non si trova in circolazione.

La garanzia è prestata fino all'importo massimo indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "valore assicurato". Limitatamente ai danni conseguenti a grandine, la garanzia è prestata fino all'importo massimo del 10% del "Valore commerciale del veicolo".

EVENTI SOCIOPOLITICI (GARANZIA VALIDA SOLO PER IL PROGRAMMA PLUS)

Sono indennizzati i danni materiali e diretti arrecati al veicolo, compresi pezzi di ricambio, optional e accessori non di serie stabilmente fissati sul mezzo in caso di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere.

La garanzia è prestata fino all'importo massimo indicato nel "Modulo di Adesione".

CRISTALLI (GARANZIA VALIDA SOLO PER IL PROGRAMMA PLUS)

Sono indennizzate le spese sostenute per riparare/sostituire i cristalli del veicolo (parabrezza, lunotto posteriore e/o vetri laterali) a seguito di rottura dei medesimi per causa accidentale, sempreché essi siano integri ed esenti da difetti, fino a €1.000 iva compresa (ad eccezione di assicurato con partita IVA).

MINICOLLISIONE (GARANZIA VALIDA SOLO PER IL PROGRAMMA MINICOLLISIONE E PLUS + MINICOLLISIONE)

Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo fino a un massimale di €1000

COLLISIONE (GARANZIA VALIDA SOLO PER IL PROGRAMMA PLUS + COLLISIONE)

Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo fino al massimale indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "valore assicurato".

KASKO (GARANZIA VALIDA SOLO PER IL PROGRAMMA PLUS + KASKO)

Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento od uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

La garanzia è prestata fino all'importo massimo indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "Valore assicurato".



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che cosa non è assicurato?"



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni nella Sezione "Ci sono limiti di copertura?" sono precisate qui di seguito esclusioni, franchigie (espresse in cifra fissa), scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) previste per ciascuna garanzia.

FURTO E INCENDIO

Sono esclusi i danni:

X da Furto agevolato dalla presenza, all'interno del Veicolo, delle chiavi di accensione o quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo non inserito.

La garanzia è prestata con uno scoperto fino ad un massimo del 30% ed un minimo calcolato in base alla zona geografica (fino ad un massimo di 1650€) a carico dell'assicurato. Nel caso in cui l'assicurato si rechi presso una delle Carrozzerie Convenzionate con QUIXA, gli scoperti e i minimi applicati si intendono ridotti del 50%.

In caso di danno parziale, qualora la riparazione avvenga presso un centro NON convenzionato, il massimale applicato (ovvero il valore del veicolo al momento del sinistro) verrà dimezzato.

Pertanto l'importo liquidato, una volta applicate franchigie e scoperti raddoppiati, non potrà superare il valore del massimale dimezzato.

RICORSO TERZI DA INCENDIO

Sono esclusi i danni subiti dai seguenti soggetti:

- x il proprietario dell'autovettura, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di autovettura concessa in leasing;
- X il coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti elencati nel punto precedente, affiliati ed altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i soggetti elencati, quando convivono con questi o siano a loro carico;
- x nel caso in cui l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti elencati in precedenza.

GARANZIE ACCESSORIE

Le seguenti garanzie sono prestate con l'applicazione della franchigia indicata.

Smarrimento chiavi: massimale € 250

Spese veterinarie per lesioni ad animali: massimale € 500

Furto di cose non assicurate: massimale € 500 Ripristino dispositivo di sicurezza: massimale € 500

Urto contro animali selvatici: massimale € 2500 e franchigia € 200

Dalla garanzia Urto contro animali Selvatici sono esclusi i danni

- 🗴 verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- ✗ causati da Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LCS 30/4/92, n. 285;
- x verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale

EVENTI NATURALI (GARANZIA VALIDA SOLO PER IL PROGRAMMA PLUS)

Sono esclusi i danni:

X derivanti da terremoto ed eruzioni vulcaniche.

La garanzia è prestata con uno scoperto fino ad un massimo del 30% ed un minimo calcolato in base alla zona geografica (fino ad un massimo di € 1650), a carico dell'assicurato. Nel caso in cui l'assicurato si rechi presso uno delle Carrozzerie Convenzionate con QUIXA, gli scoperti e i minimi applicati si intendono ridotti del 50%.

In caso di danno parziale, qualora la riparazione avvenga presso un centro NON convenzionato, il massimale applicato (ovvero il valore del veicolo al momento del sinistro) verrà dimezzato.

Pertanto l'importo liquidato, una volta applicate franchigie e scoperti raddoppiati, non potrà superare il valore del massimale dimezzato.

Per la sola ipotesi di danni conseguenti a grandine, nel caso in cui l'assicurato non si rivolga presso una Carrozzeria Convenzionata con QUIXA, il massimale assicurato corrisponderà al 10% del valore commerciale.

EVENTI SOCIOPOLITICI (GARANZIA VALIDA SOLO PER IL PROGRAMMA PLUS)

Sono esclusi i danni:

✗ che rientrano nella garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli; Inoltre, non vengono indennizzate le spese per modificazioni e migliorie apportate al Veicolo.

La garanzia è prestata con uno scoperto fino ad un massimo del 30% ed un minimo calcolato in base alla zona geografica (fino ad un massimo di € 1650), a carico dell'assicurato. Nel caso in cui l'assicurato si rechi presso una delle Carrozzerie Convenzionate con QUIXA, gli scoperti e i minimi applicati si intendono ridotti del 50%.

In caso di danno parziale, qualora la riparazione avvenga presso un centro NON convenzionato, il massimale applicato (ovvero il valore del veicolo al momento del sinistro) verrà dimezzato.

Pertanto l'importo liquidato, una volta applicate franchigie e scoperti raddoppiati, non potrà superare il valore del massimale dimezzato.

CRISTALLI (GARANZIA VALIDA SOLO PER IL PROGRAMMA PLUS)

Sono esclusi i danni:

- 🗶 derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, atti dolosi di terzi in genere e fenomeni naturali;
- X ai vetri dei gruppi ottici (fanali) e dei retrovisori interni ed esterni. La garanzia è prestata con uno scperto pari al 10% e un minimo di € 200. Nel caso in cui l'assicurato si rivolga a un Centro Convenzionato Quixa in caso di riparazione Scoperto e minimi non verranno applicati, in caso di sostituzione saranno ridotti del 50%.

MINICOLLISIONE (GARANZIA VALIDA SOLO PER IL PROGRAMMA MINICOLLISIONE E PLUS + MINICOLLISIONE)

La garanzia non opera in caso di:

- ✗ circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato;
- 🗴 danni cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- X danni subiti a causa di traino passivo o attivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli;
- 🗴 verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- x causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;
- danni a veicoli con targa prova;
- X danni verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale

La garanzia è prestata con un massimale di €1000 con l'applicazione di una franchigia pari a € 200

COLLISIONE (GARANZIA VALIDA SOLO PER IL PROGRAMMA PLUS + COLLISIONE)

La garanzia non opera in caso di:

- ✗ circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato;
- 🗶 danni cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- X danni subiti a causa di traino passivo o attivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli;
- 🗴 verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- x causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovverò alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LCS 30/4/92, n. 285;
- **X** danni a veicoli con targa prova;
- 🗶 danni verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale

La garanzia è prestata con un massimale indicato nel Modulo di Adesione al punto "valore assicurato" con uno scoperto compreso tra il 15% e il 30% con un minimo di €750.

In caso di danno parziale, qualora la riparazione avvenga presso un centro NON convenzionato, il massimale applicato (ovvero il valore del veicolo al momento del sinistro) verrà dimezzato.

Pertanto l'importo liquidato, una volta applicate franchigie e scoperti raddoppiati, non potrà superare il valore del massimale dimezzato.

KASKO (GARANZIA VALIDA SOLO IL PROGRAMMA PLUS + KASKO)

La garanzia non opera in caso di:

- ✗ circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato;
- 🗴 danni cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- X danni subiti a causa di traino passivo o attivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli;
- 🗴 verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- ✗ causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;
- 🗶 danni a veicoli con targa prova;
- 🗶 danni verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale

La garanzia è prestata fino al massimale indicato nel modulo di adesione al punto "Valore Assicurato" con uno scoperto compreso tra il 15% e il 30% con un minimo di € 750.

In caso di danno parziale, qualora la riparazione avvenga presso un centro NON convenzionato, il massimale applicato (ovvero il valore del veicolo al momento del sinistro) verrà dimezzato.

Pertanto l'importo liquidato, una volta applicate franchigie e scoperti raddoppiati, non potrà superare il valore del massimale dimezzato.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

L'Assicurato è tenuto a denunciare per iscritto ogni sinistro entro tre giorni da quando questo si sia verificato o da quando ne abbia avuto conoscenza specificando la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto e gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo.

Furto e Incendio o Eventi Sociopolitici: l'Assicurato dovrà inoltre denunciare immediatamente il sinistro all'Autorità competente, precisando che il veicolo è assicurato presso QUIXA Assicurazioni S.p.A.

Qualora il Sinistro si sia verificato in uno Stato Estero l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

Urto contro animali selvatici, qualora dovessero intervenire le competenti autorità sul posto a seguito del Sinistro, l'Assicurato oltre alla dichiarazione del Sinistro dovrà inviare il relativo verbale di intervento.

La documentazione richiesta per la denuncia del Sinistro, unitamente alla eventuale denuncia effettuata presso le competenti Autorità, deve essere inviata all'indirizzo e-mail sinistriauto@abindustria.it.

	il servizio di riparazione dell'auto è effettuato dalle carrozzerie convenzionate con QUIXA, il cui elenco è disponibile all'indirizzo www.quixa.it.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che obblighi ho?"
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia, QUIXA, provvede al pagamento dell'indennizzo entro 60 giorni. L'indennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte della Compagnia della specifica documentazione per la tipologia di sinistro denunciato, compresa eventuale perizia al veicolo.

Quando e con	ne devo pagare?
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Quando e come devo pagare?" Non vengono utilizzate tecniche di vendita multilevel marketing.
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nell'analoga Sezione del DIP Danni.

Quando comir	ncia la copertura e quando finisce?
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nell'analoga Sezione del DIP Danni
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

Come posso d	isdire la polizza?
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nell'analoga Sezione DIP Danni
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nell'analoga Sezione DIP Danni

A chi è rivolto questo prodotto?

La Polizza facoltativa e non connessa al finanziamento è rivolta ai proprietari di autovetture che intendono proteggere il loro bene con una copertura assicurativa dedicata in relazione ad alcuni dei rischi diversi dalla Responsabilità Civile Auto.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita dall'intermediario/i è pari al 28%

COME POSSO PR	RESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?		
All'impresa assicuratrice	Potrai presentare eventuali reclami al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro all'Ufficio Reclami di QUIXA Assicurazioni S.p.A. con le seguenti modalità: 1) tramite e-mail all'indirizzo reclami@quixa.it 2) tramite posta all'indirizzo Corso Como 17, 20154 - Milano L'impresa dovrà fornirti una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.		
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.		
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:			
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).		
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).		
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: L'ammontare del danno è determinato previo accordo tra QUIXA, o da persone da questa incaricata e l'Assicurato. Per le controversie relative ai sinistri non R.C. auto, in caso di mancata accettazione di tale importo, si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da QUIXA e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo in caso di disaccordo tra loro. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FINNET o della normativa applicabile.		

PER QUESTO CONTRATTO QUIXA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE SARÀ POSSIBILE CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.)

Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario

Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: Qui Polizza Car Safe

Data Realizzazione 20/09/2023 Ultima edizione disponibile

Le presenti Condizioni di Assicurazione si applicano alla Polizza Collettiva n. stipulata tra: QUIXA Assicurazioni S.p.A. - Società per Azioni con Socio Unico Sede Legale: Corso Como 17, 20154 - Milano (MI), Italia.

Qui Polizza Srl, sede legale in Corso Venezia, 37, 20121 Milano (MI), C.F. - P. IVA 10443440960

LA POLIZZA ASSICURATIVA È FACOLTATIVA E NON È NECESSARIA PER OTTENERE IL FINANZIAMENTO

GLOSSARIO

- > Accessori di serie: gli accessori stabilmente installati sul veicolo costituenti normale dotazione senza supplemento al prezzo base di listino.
- Accessori non di serie: gli accessori stabilmente installati sul veicolo non rientranti nel novero degli Accessori di Serie e degli Optional.
- Apparecchi Audiofonovisivi: radio, lettori, CD, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, sistemi di navigazione satellitare ed altri apparecchi analoghi stabilmente installati.
- > Assicurato: persona fisica o giuridica beneficiaria delle prestazioni oggetto del contratto di assicurazione.
- Centro convenzionato QUIXA: il concessionario o l'officina autorizzata QUIXA.
- Centro non convenzionato: officina o concessionario non autorizzato OUXA.
- Contraente: Qui Polizza Srl, Società che stipula in proprio l'assicurazione per conto dell'Assicurato.
- Danno Parziale: danno d'importo inferiore all' 80 % del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro. Alla riparazione viene applicato il degrado che segue le tabelle prefissate per le parti sostituite e/o riparate.
- Danno Totale: il danno d'importo uguale o superiore al 80% del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
- Degrado: è il deprezzamento del valore commerciale del veicolo o di sue parti dovuto all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo quantificato nelle tabelle prefissate per le parti sostituite e/o riparate.
- > Franchigia: la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.
- Forma di assicurazione valore totale: forma di Assicurazione che prevede la copertura per il valore commerciale del Veicolo (nel solo caso di Veicolo di prima immatricolazione o veicolo usato con voltura detto valore corrisponde al prezzo di acquisto). Questa forma di Assicurazione comporta l'eventuale applicazione della "regola proporzionale" a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.
- > Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.
- Indennizzo: la somma dovuta in caso di Sinistro dall'Impresa all'Assicurato o ai beneficiari.
- Massimali: somme fino a concorrenza delle quali QUIXA presta l'assicurazione.
- Modulo di Adesione: il documento che firma l'Assicurato e che contiene i suoi dati anagrafici, l'importo del premio dallo stesso dovuto e la durata della Polizza.
- Optional: gli accessori stabilmente installati sul veicolo, forniti dalla casa costruttrice contestualmente al veicolo con supplemento al prezzo base di listino
- > P.R.A.: il Pubblico Registro Automobilistico.
- Proprietario: l'intestatario al P.R.A. del Veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
- Scoperto: la quota, espressa in percentuale, del danno liquidato a termini di polizza, che resta a carico dell'Assicurato.
- Sinistro: in tutti i settori di rischio, il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- Valore Commerciale: il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro indicato nelle tabelle di deprezzamento.
- Valore a nuovo: il valore riportato nel Modulo di Adesione al punto "valore assicurato".
- Veicolo: l'autovettura ad uso proprio o promiscuo, di proprietà dell'Assicurato.

CAPITOLO 1 NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Art. 1.1 CHE COSA È ASSICURATO?

QUIXA copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, fino all'importo massimo, indicato nel Modulo di Adesione alla voce "Valore commerciale

Sono compresi in garanzia le parti di ricambio del veicolo stesso, gli accessori di serie stabilmente fissati, nonché gli accessori ed optionals non di serie a condizione che il loro valore sia stato compreso nel prezzo di acquisto e che la loro presenza sia dimostrabile e comunque rilevabile dalla fattura di acquisto del veicolo.

Art. 1.2 CHE COSA NON È ASSICURATO?

Non sono assicurabili i veicoli:

- > di valore superiore a € 150.000 e inferiori a € 4.000;
- con data di prima immatricolazione superiore a 8 anni;
- delle seguenti marche: Porsche, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Maserati, Maybach e Rolls Royce;
- autovetture con destinazione d'uso diverso da proprio o promiscuo, con esclusione dei veicoli a noleggio.

Art. 1.3 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

La copertura ha una durata da un minimo di 12 ad un massimo di 72 mesi e decorre dal giorno in cui il veicolo è disponibile presso il rivenditore e avrà durata pari a 1, 2, 3, 4, 5 o 6 anni, a scelta dell'Assicurato, senza alcun tacito rinnovo.

La copertura cessa anticipatamente in caso di danno totale, vendita/procura a vendere, distruzione, rottamazione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo.

Art. 1.4 CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO

È possibile recedere dalla polizza entro 14 giorni dalla data di firma del Modulo di Adesione. Per recedere è necessario scrivere una e-mail all'indirizzo Qui Polizza Car Safe alla Contraente per il tramite del Broker all'indirizzo convenzionedealer@abindustria.it.

In assenza di sinistro, il ripensamento comporta l'estinzione della polizza a partire dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della raccomandata e il diritto di ottenere da QUIXA, con il tramite del broker, la restituzione del premio totale, al netto delle imposte. Se si è verificato un sinistro:

- 1) non è possibile recedere dalla polizza, se la durata della stessa è fino a 12 mesi;
- 2) è possibile recedere dalla polizza, se la durata della stessa è superiore a 12 mesi, ma QUIXA trattiene il premio relativo all'annualità in cui si è verificato il sinistro.

Recesso dalla polizza

A partire dal 15° giorno dalla data di firma del modulo di adesione e in deroga all'art. 1899 del Codice Civile, puoi recedere dalla polizza in qualunque momento. Per recedere devi scrivere e-mail Contraente per il tramite del Broker all'indirizzo convenzionedealer@abindustria.it

In assenza di sinistro, QUIXA ti rimborsa la parte di premio relativa al periodo assicurativo non goduto, escluse le imposte e si riserva la facoltà di trattenere anche eventuali spese amministrative sostenute per il rimborso del premio stesso.

In caso di sinistro QUIXA trattiene il premio relativo all'annualità in cui si è verificato il sinistro e ti restituisce il premio della/delle annualità successive. Anche QUIXA può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di 30 giorni.

Art. 1.5 COSA ACCADE IN CASO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ, DEMOLIZIONE, FURTO O ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO DEL VEICOLO?

In caso di trasferimento di proprietà, demolizione, esportazione definitiva all'estero del veicolo e furto, le garanzie si estinguono dal momento della vendita o della consegna in conto vendita, della demolizione o alienazione o dalla denuncia presso le autorità competenti. In questi casi, QUIXA provvede alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte a partire dal giorno in cui la polizza è stata annullata, sempreché non sia avvenuto un sinistro. In caso di polizze poliennali, in presenza di un sinistro, verrà restituito il premio delle annualità successive a quello in cui è avvenuto il sinistro stesso.

In ogni caso, ai fini della restituzione, occorre inviare a QUIXA tramite il Broker una e-mail all'indirizzo convenzionedealer@abindustria.it

Art. 1.6 - ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Si precisa che la Polizza assicurativa è facoltativa e non è connessa al finanziamento anche qualora la stessa sia venduta contestualmente alla sottoscrizione di un finanziamento e abbia una durata pari a quella del finanziamento stesso.

Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, la polizza rimarrà in vigore fino alla sua naturale scadenza e QUIXA non procederà ad alcuna restituzione di premio o quota parte di premio.

Art. 1.7 DOVE VALE LA COPERTURA?

L'assicurazione ti copre in Italia, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, Regno Unito, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia.

Art. 1.8 IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Assicurato le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto.

Art. 1.9 PAESI SOGGETTI A SANZIONI INTERNAZIONALI - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE PER SANZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

In nessun caso gli assicuratori/ i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Art. 1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Per ogni qualsiasi eventuale controversia inerente all'interpretazione e/o l'esecuzione della presente convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

CAPITOLO 2 GARANZIE DANNI AL VEICOLO

Art. 2.1 GARANZIE OFFERTE

È possibile scegliere di aderire a uno dei seguenti programmi:

BASIC

PLUS

MINICOLLISONE

PLUS + COLLISIONE

PLUS + KASKO

PLUS + MINICOLLISIONE

Il programma Basic prevede le seguenti garanzie:

- ✓ Furto,
- ✓ Incendio,
- ✓ Ricorso terzi da incendio
- ✓ Garanzie accessorie (Perdita chiavi, Spese veterinarie per lesioni ad animali, Furto di cose non assicurate, Ripristino dispositivo di sicurezza, Urto contro animali selvatici)

Il programma PLUS prevede, in aggiunta al programma Basic, prevede le seguenti garanzie:

- ✓ Atti vandalici,
- ✓ Eventi Naturali,
- ✓ Cristalli

Il programma MINICOLLISIONE prevede la sola garanzia Minicollisione

Il Programma PLUS+ COLLISIONE prevede, in aggiunta al Programma PLUS, la garanzia Collisione

Il programma PLUS + KASKO prevede, in aggiunta al Programma PLUS, la garanzia Kasko

Il Programma PLUS + MINICOLLISIONE prevede, in aggiunta al Programma PLUS, la garanzia Minicollisione.

Art. 2.2 COSA È SEMPRE ESCLUSO DALL'ASSICURAZIONE?

Per tutte le garanzie previste, l'assicurazione non comprende:

- > i danni alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria)
- > danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato o dalle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, o delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
- i danni derivanti da appropriazione indebita (art.646 del Codice Penale);
- > i danni avvenuti durante la partecipazione con il veicolo a gare automobilistiche e relative prove e allenamenti,
- > i danni verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, sviluppo di energia nucleare o di radioattività.
- > i danni causati in conseguenza di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;
- > i danni ad apparecchi, i danni ad apparecchi fonoaudiovisivi non di serie o stabilmente installati sul veicolo;
- > i danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;

- > le spese per modificazioni e migliorie apportate al veicolo
- i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria)
- > i danni derivanti dal mancato uso del veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero.

Art. 2.3 COSA COMPRENDE LA GARANZIA FURTO E INCENDIO?

La garanzia Furto copre i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo (IVA inclusa per persona fisica e IVA esclusa in caso di società) in caso di furto (totale o tentato) o rapina. Sono compresi quelli cagionati in occasione del tentato furto e in occasione della circolazione abusiva successiva al furto e i danni causati alla tua auto nel tentativo di rubare eventuali oggetti trasportati con esclusione delle cose stesse. L'assicurazione vale anche per i danni subiti al veicolo durante la circolazione abusiva conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. Il tuo veicolo è assicurato secondo la formula a valore totale.

La garanzia Incendio copre i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo in caso di incendio (totale o parziale) derivante da:

- > scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione e del serbatoio;
- > azione da fulmine.

La garanzia Furto e Incendio è prestata fino all' importo massimo indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "Valore assicurato". Nell'indennizzo sono compresi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo. L'indennizzo è previsto in forma Valore Totale.

Art. 2.3.1 Ci sono delle esclusioni specifiche della garanzia furto e incendio?

La garanzia furto non opera in caso di Furto agevolato dalla presenza, all'interno del Veicolo, delle chiavi di accensione o quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo non inserito.

La garanzia prevede l'applicazione di scoperti con minimi che rimangono a tuo carico diversi a seconda del fatto che l'Assicurato si rechi o meno presso un Centro Convenzionato per la riparazione del veicolo.

In caso di danno parziale:

- la riparazione presso un centro convenzionato comporta la riduzione del 50% di scoperti e minimi
- se la riparazione avviene presso un centro NON convenzionato, il massimale applicato (ovvero il valore del veicolo al momento del sinistro) verrà dimezzato.

Pertanto l'importo liquidato, una volta applicate franchigie e scoperti raddoppiati, non potrà superare il valore del massimale dimezzato.

Furto e Incendio (totale e parziale) SCOPERTI E MINIMI APPLICABILI			
Zona di rischio	Centro NON Convenzionato	Centro Convenzionato	
Zona 1			
Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio (Esclusa Roma E Latina), Liguria (Eslusa Genova), Lombardia (Escluso Milano), Marche, Molise, Piemonte (Escluso Torino), Toscana (Esclusa Firenze), Veneto, Trentino Adige, Valle D'aosta, Umbria	scoperto 30% con minimo di € 850	15%, minimo € 425	
Zona 2			
Basilicata, Sardegna, Latina, Genova provincia, Firenze provincia, Milano provincia, Torino Provincia, Roma Provincia	scoperto 30% con minimo di € 850	15%, minimo € 425	
Zona 3			
Genova città, Firenze città, Torino città, Roma città, Milano città	scoperto 30% con minimo di € 850	15%, minimo € 425	
Zona 4			
Calabria, Puglia, Sicilia	scoperto 30% con minimo di € 1150	15%, minimo € 575	
Zona 5			
Campania	scoperto 30% con minimo di €1650	15%, minimo € 825	

Art. 2.4 COSA COMPRENDE LA GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO?

Sono indennizzati i danni materiali e diretti involontariamente cagionati a cose di terzi ed a persone dall'Incendio, dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo.

La Garanzia è valida per i danni che non rientrano in quelli risarcibili dalla Polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi di Legge. La garanzia è pretestata fino all' importo massimo di € 150.000 per sinistro.

Art. 2.4.1 Ci sono delle esclusioni specifiche della garanzia ricorso terzi da incendio?

Sono esclusi i danni subiti dai seguenti soggetti:

- > il proprietario dell'autovettura, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di autovettura concessa in leasing;
- > il coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti elencati nel punto precedente, affiliati ed altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i soggetti elencati, quando convivono con questi o siano a loro carico:
- > nel caso in cui l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti elencati in precedenza.

Art. 2.5 CHE COSA COMPRENDONO LE GARANZIE ACCESSORIE?

Sono comprese le seguenti garanzie.

Perdita chiavi

In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi del veicolo o dei congegni elettronici di apertura delle portiere dell'auto, sono rimborsate le spese le spese sostenute per il rifacimento delle chiavi originali e/o la sostituzione delle serrature e/o dei congegni elettronici di apertura con altre dello stesso tipo, nonché le spese di mano d'opera per l'apertura delle portiere, fino a un massimale di € 250.

Spese veterinarie a seguito di lesioni di animali domestici

Sono rimborsate le spese veterinarie sostenute in caso di lesioni ad animali domestici correttamente trasportati fino a un massimale di €500.

Ripristino dispositivi di sicurezza

In caso di incidente, sono rimborsate le spese veterinarie, non coperte dall'eventuale garanzia r.c.auto del veicolo responsabile del sinistro, per le lesioni causate ad animali trasportati ai sensi della normativa vigente, fino ad un massimale di € 500.

Furto di cose non assicurate

Sono rimborsate le spese relative ai danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di tentativo di furto di cose non assicurate riposte all'interno e non facenti parte della normale dotazione del veicolo stesso, fino a un massimale di € 500.

Urto Contro Animali Selvatici

Sono rimborsate le spese relative ai danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di Urto contro animali selvatici fino a un massimale di € 2.500 con una franchigia di € 200.

Art. 2.5.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia accessorie?

Per la garanzia "Urto Contro animali selvatici" sono esclusi i danni:

- > verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- > causati da Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;
- > verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale.

Art. 2.6 COSA COMPRENDE LA GARANZIA EVENTI NATURALI?

Sono indennizzati i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo compresi pezzi di ricambio, optional e accessori non di serie stabilmente fissati sul mezzo da grandine, slavine, valanghe, caduta accidentale della neve, frane e smottamento, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, caduta dei meteoriti. Esse valgono anche quando il veicolo non si trova in circolazione.

La garanzia è prestata fino all'importo massimo indicato nel Modulo di Adesione al punto "Valore commerciale del veicolo".

Art. 2.6.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia eventi naturali?

Sono esclusi i danni:

> derivanti da terremoto ed eruzioni vulcaniche.

La garanzia viene prestata con l'applicazione degli scoperti o dei minimi indicati nella seguente tabella. In caso di danno parziale:

- la riparazione presso un centro convenzionato comporta la riduzione del 50% di scoperti e minimi
- se la riparazione avviene presso un centro NON convenzionato, il massimale applicato (ovvero il valore del veicolo al momento del sinistro) verrà dimezzato.

Limitatamente ai danni conseguenti a grandine, nel caso in cui l'assicurato non si rivolga presso una Carrozzeria Convenzionata con QUIXA, il massimale assicurato corrisponderà al 10% del valore commerciale.

Pertanto l'importo liquidato, una volta applicate franchigie e scoperti raddoppiati, non potrà superare il valore del massimale dimezzato.

Eventi Naturali (totale e parziale) SCOPERTI E MINIMI APPLICABILI			
Zona di rischio	Centro NON Convenzionato	Centro Convenzionato	
Zona 1			
Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio (Esclusa Roma E Latina), Liguria (Eslusa Genova), Lombardia (Escluso Milano), Marche, Molise, Piemonte (Escluso Torino), Toscana (Esclusa Firenze), Veneto, Trentino Adige, Valle D'aosta, Umbria	scoperto 30% con minimo liquidabile di € 850	15%, minimo € 425	
Zona 2			
Basilicata, Sardegna, Latina, Genova provincia, Firenze provincia, Milano provincia, Torino Provincia, Roma Provincia	scoperto 30% con minimo liquidabile di € 850	15%, minimo € 425	
Zona 3			
Genova città, Firenze città, Torino città, Roma città, Milano città	scoperto 30% con minimo liquidabile di € 850	15%, minimo € 425	
Zona 4			
Calabria, Puglia, Sicilia	scoperto 30% con minimo liquidabile di € 1150	15%, minimo € 575	
Zona 5			
Campania	scoperto 30% con minimo liquidabile di € 1650	15%, minimo € 825	

Art. 2.7 COSA COMPRENDE LA GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI? (IVA inclusa in caso di persona fisica e IVA esclusa in caso di azienda)

Sono indennizzati i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo, compresi pezzi di ricambio, optional e accessori non di serie stabilmente fissati sul mezzo da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere. La garanzia è prestata fino all' importo massimo indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "Valore assicurato".

Art. 2.7.1 Ci sono delle limitazioni specifiche della garanzia eventi sociopolitici?

Sono esclusi i danni:

- che rientrano nella garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli;
- > Inoltre, non vengono indennizzate le spese per modificazioni e migliorie apportate al Veicolo.

La garanzia prevede l'applicazione di scoperti e limiti diversi a seconda del fatto che l'Assicurato si rechi o meno presso un Centro Convenzionato per la riparazione del veicolo.

In caso di danno parziale:

- la riparazione presso un centro convenzionato comporta la riduzione del 50% di scoperti e minimi
- se la riparazione avviene presso un centro NON convenzionato, il massimale applicato (ovvero il valore del veicolo al momento del sinistro) verrà dimezzato.

Pertanto l'importo liquidato, una volta applicate franchigie e scoperti raddoppiati, non potrà superare il valore del massimale dimezzato.

Eventi Sociopolitici (totale e parziale) SCOPERTI E MINIMI APPLICABILI			
Zona di rischio	Centro NON Convenzionato	Centro Convenzionato	
Zona1			
Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio (Esclusa Roma E Latina), Liguria (Eslusa Genova), Lombardia (Escluso Milano), Marche, Molise, Piemonte (Escluso Torino), Toscana (Esclusa Firenze), Veneto, Trentino Adige, Valle D'aosta, Umbria	scoperto 30% con minimo liquidabile di € 850	15%, minimo € 425	
Zona 2			
Basilicata, Sardegna, Latina, Genova provincia, Firenze provincia, Milano provincia, Torino Provincia, Roma Provincia	scoperto 30% con minimo liquidabile di € 850	15%, minimo € 425	
Zona 3			
Genova città, Firenze città, Torino città, Roma città, Milano città	scoperto 30% con minimo liquidabile di € 850	15%, minimo € 425	
Zona 4			
Calabria, Puglia, Sicilia	scoperto 30% con minimo liquidabile di € 1150	15%, minimo € 575	
Zona 5			
Campania	scoperto 30% con minimo liquidabile di € 1650	15%, minimo € 825	

Art. 2.8 COSA COMPRENDE LA GARANZIA CRISTALLI?

La compagnia paga le spese sostenute per riparare/sostituire, i cristalli del veicolo (parabrezza, lunotto posteriore e/o vetri laterali) a seguito di rottura dei medesimi per causa accidentale o a fatti involontari di terzi, sempreché essi siano integri ed esenti da difetti.

Art. 2.8.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia cristalli?

Sono esclusi i danni:

- > derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, atti dolosi di terzi in genere e fenomeni naturali,
- ai vetri dei gruppi ottici (fanali) e dei retrovisori interni ed esterni.

La garanzia è prestata con uno scperto pari al 10% e un minimo di € 200. Nel caso in cui l'assicurato si rivolga a un Centro Convenzionato Quixa in caso di riparazione scoperti e minimi non verranno applicati, in caso di sostituzione saranno ridotti del 50%.

Art. 2.9 COSA COMPRENDE LA GARANZIA MINICOLLISIONE?

Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo fino a un massimale di € 1000 per sinistro e per anno

Art. 2.9.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia?

La garanzia non opera in caso di:

- circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato;
- danni cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- danni subiti a causa di traino passivo o attivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli;
- verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;
- danni a veicoli con targa prova;
- > danni verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale

La garanzia è prestata con un massimale di €1000 con l'applicazione di una franchigia pari a € 200.

2.10. COSA COMPRENDE LA GARANZIA COLLISIONE?

Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo fino al massimale indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "valore assicurato"

Art. 2.10.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia?

La garanzia non opera in caso di:

- circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato;
- danni cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- danni subiti a causa di traino passivo o attivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli;
- verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- > causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;
- danni a veicoli con targa prova;
- danni verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale

La garanzia è prestata con un massimale indicato nel Modulo di Adesione al punto "valore assicurato" con uno scoperto compreso del 15% per riparazioni presso centri convenzionati e del 30% per riparazioni presso centri non convenzionati, con un minimo di € 750.

In caso di danno parziale se la riparazione avviene presso un centro non convenzionato il massimale è il 50% del valore del veicolo al momento del sinistro.

Art. 2.11 COSA COMPRENDE LA GARANZIA KASKO (IVA inclusa in caso di persona fisica e IVA esclusa in caso di azienda)

Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento od uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

La garanzia è prestata fino all' importo massimo indicato nel Modulo di Adesione al punto "valore assicurato".

La garanzia non opera in caso di:

- Art. 2.11.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia kasko? circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato;
- danni verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;
- danni cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico
- danni subiti a causa di traino passivo o attivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli;
- danni verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- danni causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LCS 30/4/92, n. 285;
- danni a veicoli con targa prova.

La garanzie viene prestata fino al massimale indicato nel Modulo di Adesione al punto "valore assicurato" con uno scoperto del 15% per riparazioni pressoo centri convenzionati e del 30% per riparazioni presso centri non convenzionati, con un minimo di € 750.

În caso di danno parziale se la riparazione avviene presso un centro non convenzionato il massimale è il 50% del valore del veicolo al momento del

CAPITOLO 3 IL SINISTRO

ART. 3.1 COSA DEVO FARE IN CASO DI SINISTRO?

In caso di sinistro, l'Assicurato deve, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, comunicare l'evento a, QUIXA per il tramite del Broker entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando è venuto a conoscenza.

La denuncia scritta dovrà essere dunque inviata tramite e-mail all'indirizzo sinistriauto@abindustria.it e dovrà essere completa della documentazione richiesta a seconda della tipologia di sinistro e indicata all'art 3.6.

ART. 3.2 COSA SUCCEDE IN CASO DI RITARDO O MANCATA DENUNCIA?

In caso di mancato rispetto degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro, L'Assicurato può perdere il diritto totale o parziale all'indennizzo. In questo caso si applica l'articolo 1915 del Codice Civile.

ART, 3.3 OUANDO SI PRESCRIVE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO?

Il diritto al risarcimento del danneggiato si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Nel caso in cui tale fatto venga qualificato dalla legge come reato, l'azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge penale per la prescrizione del reato stesso.

ART. 3.4 COME VIENE LIQUIDATO IL DANNO?

La liquidazione dei danni relativi alle garanzie previste dal contratto viene effettuata in Italia e in valuta corrente.

ART. 3.5 COSA FA QUIXA PER CONTROLLARE E REPRIMERE LE FRODI?

QUIXA, anche in ottemperanza all'art 30 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. Decreto liberalizzazioni, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, esercita un'attenta attività di controllo e repressione delle frodi. In caso di frode accertata circa l'effettivo accadimento del sinistro, la dinamica o la compatibilità dei danni lamentati, QUIXA respingerà la richiesta risarcitoria, riservandosi la facoltà di presentare denuncia alle autorità competenti ed esperire azione legale a tutela dei propri interessi.

ART, 3.6 NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI AL VEICOLO

Verificata l'operatività della garanzia, QUIXA, provvede al pagamento dell'indennizzo entro 60 giorni. L'indennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte di QUIXA di specifica documentazione, compresa eventuale perizia al veicolo. Di seguito sono indicati i documenti necessari e le modalità di liquidazione per singola copertura assicurativa.

FURTO:

In caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo, QUIXA provvede al pagamento dell'indennizzo, sempre che l'assicurato abbia sporto denuncia presso l'autorità competente e che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della ulteriore documentazione occorrente, ovvero:

- denuncia di sinistro;
- fattura attestante la riparazione di eventuali danni pregressi;
- fattura di acquisto del veicolo;
- > copia della Polizza di Assicurazione R.C.A. in corso di validità;
- > originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente; qualora l'evento si sia verificato all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche a quella Italiana;
- > certificato di proprietà (CDP) ed estratto giuridico originale (ex estratto cronologico) e rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso;
- libretto di circolazione se disponibile;
- tutte le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali sistemi di antifurto);
- procura notarile a vendere intestata a QUIXA, per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l'eventuale vendita dello stesso;
- > quietanza (documento attestante l'importo liquidabile) debitamente sottoscritta;
- in caso di presenza di antifurto satellitare: Attestazione, rilasciata dalla casa produttrice del sistema satellitare o dalla centrale operativa di sorveglianza, relativamente allo stato di funzionamento del terminale del satellitare al momento del Sinistro.

L'assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informarne QUIXA entro 3 giorni, nonché a far verbalizzare alle Autorità l'avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati. Di tale verbale dovrà essere fornita copia all'Impresa. Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell'indennizzo, il relativo valore sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, diverrà di proprietà della QUIXA se questa ha pagato integralmente; se invece l'indennizzo fosse stato pagato parzialmente, i recuperi saranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato. L'assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo a QUIXA l'indennizzo ricevuto.

INCENDIO E RICORSO TERZI DA INCENDIO:

- > denuncia di sinistro;
- > in caso di danno parziale, e qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
- > copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco.

GARANZIE ACCESSORIE:

- > denuncia prestata alle autorità competenti entro 24 ore dal verificarsi del sinistro;
- > documentazione fiscale comprovante le spese sostenute.

CRISTALLI:

- > denuncia di sinistro;
- > fattura/ricevuta fiscale attestante la spesa sostenuta e foto dei danni con evidenza della targa del veicolo.

EVENTI NATURALI:

- denuncia di sinistro:
- > idonea documentazione a prova dell'evento come, la rilevazione effettuata dall'osservatorio metereologico più vicino attestante l'evento;
- > qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo.

EVENTI SOCIO POLITICI:

- > denuncia di sinistro;
- > Originale o copia autentica della denuncia inoltrata all' Autorità competente;
- qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo.

URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI:

- > denuncia di sinistro;
- Originale o copia autentica della denuncia inoltrata all' Autorità competente;
- y qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo.

MINICOLLISIONE, COLLISIONE E KASKO:

- denuncia di sinistro;
- qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
- in caso di incidente con veicolo non assicurato, verbale delle autorità intervenute sul luogo del sinistro o denuncia all' Autorità competente.

Si ricorda che la garanzia Kasko è facoltativa ed è operante solo se espressamente richiamata nel modulo di adesione.

Art. 3.7 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Art 3.7.1 Danno totale

In caso di sinistro che provochi la perdita totale del Veicolo, QUIXA determina l'ammontare del danno applicando al valore commerciale del veicolo indicato nel modulo di Adesione le percentuali di deprezzamento indicata nella tabella di seguito riportata.

Con perdita totale si intende un danneggiamento dell'autovettura tale per cui il costo di riparazione sia pari o superiore al 80% del suo valore di mercato alla data del sinistro e a seguito del quale l'autovettura sia demolita e cancellata dal P.R.A.

Il danno totale è coperto per le seguenti garanzie

- Incendio
- Furto
- Eventi Naturali
- Eventi sociopolitici
- Collisione
- Kasko

Nel caso in cui il sinistro provochi la perdita totale del Veicolo viene applicata una percentuale di deprezzamento diversa nel caso in cui l'assicurato riacquisti o meno un altro veicolo presso il rivenditore presso il quale aveva acquistato il Veicolo assicurato, ferma l'applicazione degli scoperti e dei minimi previsti

1) In caso di riacquisto

Se il sinistro che ha comportato la perdita totale è avvenuto entro il 24° mese dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli nuovi, fino al 24° mese successivo alla decorrenza della Polizza per i Veicoli usati, verrà rimborsato l'intero valore riportato nel modulo di adesione al punto "valore assicurato", salvo l'applicazione degli scoperti e dei minimi previsti

Per i mesi successivi sono applicate le seguenti tabelle di deprezzamento

VEICOLI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE			
Vetustà del Veicolo	Percentuale di degrado		
0-24	0% - valore a nuovo		
25-36	40%		
37-48	50%		
49-60	60%		
61-72	70%		

VEICOLI USATI			
Mesi successivi alla decorrenza della polizza Percentuale di degrado			
0-24	0%		
25-36	45%		
37-48	55%		
49-60	70%		
61-72	80%		

2) In caso di mancato riacquisto

Sono applicate le seguenti tabelle di deprezzamento

VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE		VEICOLO USATO	
Vetustità del veicolo	Percentuale di degrado	Vetustità del veicolo	Percentuale di degrado
0-12	30%	0-12	35%
12-24	35%	12-24	40%
25-36	40%	25-36	45%
37-48	50%	37-48	55%
49-60	60%	49-60	70%
61-72	70%	61-72	80%

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nel caso la richiesta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, a eccezione dell'ipotesi in cui l'assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge. In nessun caso può essere indennizzata una somma superiore a quella assicurata o al massimale eventualmente indicato in polizza. Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato in rimessa o in officina, l'assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di QUIXA, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. Qualora l'assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso di QUIXA, l'indennizzo sarà ridotto in relazione all'eventuale pregiudizio sofferto da QUIXA per l'anticipata riparazione. L'importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della percentuale di scoperto e minimo prevista in polizza. Nel caso in cui sia previsto un massimale, la liquidazione avverrà entro il limite indicato.

In caso di perdita totale del veicolo QUIXA determina quindi l'indennizzo con le modalità sopra indicate.

Art 3.7.2 Danni parziali

- 1. In caso di sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, QUIXA determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate. Per i danni verificatesi entro il 24° mese dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli nuovi, fino al 24° mese successivo alla decorrenza della Polizza per i Veicoli usati, il degrado d'uso e vetustà non verrà applicato. Per le annualità successive, verranno applicate I medesime percentuali di degrado applicate in caso di danno totale, riportate nella tabella riportata nel precedente paragrafo.
- In nessun caso può essere indennizzata una somma superiore al valore assicurato del veicolo indicato nel modulo di Adesione.
- 2. Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione della riparazione.

Art 3.7.3 Assicurazione parziale (regola proporzionale)

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del Veicolo stesso al momento del sinistro.

Art. 3.7.4 Procedure di valutazione del danno - nomina dei periti

L'ammontare del danno è definito direttamente da QUIXA, o da persona da questa incaricata. In caso di mancata accettazione a quanto precede si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da QUIXA e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 3.7.5 pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito da QUIXA entro sessanta giorni.

QUIXA in caso di Furto totale o rapina ha la facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere la procura notarile a vendere. In caso di sentenza o di procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento è effettuato solo quando la sentenza è passata in giudicato o il procedimento penale è concluso definitivamente.

Art. 3.7.6 Riparazioni effettuate presso i centri convenzionati (GARANZIA CRISTALLI)

Qualora il Veicolo venisse riparato presso la rete dei centri convenzionati QUIXA, il costo della riparazione verrà direttamente pagato da QUIXA al centro convenzionato.

Al momento del ritiro del Veicolo riparato, l'Assicurato deve corrispondere direttamente al centro convenzionato l'eventuale eccedenza rispetto al massimale previsto.

Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

QUIXA tratta con cura i suoi dati personali, cioè le informazioni a lei riferite (quali ad esempio i dati identificativi e di contatto, i dati di salute) che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, owero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a soggetti minori di età sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a familiari/congiunti per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.



CHI DECIDE PERCHÉ E COME TRATTARE I DATI?

QUIXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, con sede in Corso Como 17 - 20154 Milano (note societarie complete su www.quixa.it), mail centrocompetenzaprivacy@quixa.it (di seguito anche "QUIXA", il "Titolare" o la "Compagnia").

QUALI SONO I DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - DPO

Il Responsabile della Protezione di Dati (DPO - data protection Officer) può essere contattato rivolgendosi a QUIXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.



QUALI SONO I DIRITTI DELL'INTERESSATO E COME POSSONO ESSERE ESERCITATI?

Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. La normativa prevede anche le ipotesi in cui l'interessato può far valere il proprio diritto all'oblio salvi i casi in cui il trattamento resta comunque necessario.

Per l'esercizio dei suoi diritti, lei può rivolgersi a QUIXA Assicurazioni S.p.A. - c.a. Data Protection Officer - Casella Postale n. 427, C.A.P. 20123 Milano (MI) - e-mail: centrocompetenzaprivacy@quixa.it.

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gpdp.it.



() PER QUALI SCOPI E SU QUALI BASI GIURIDICHE SONO TRATTATI I DATI PERSONALI?

Per svolgere adeguatamente l'attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall'impresa di assicurazione) e gestire il rapporto assicurativo, QUIXA ha la necessità di trattare i dati personali a lei riferiti (dati già acquisiti, forniti direttamente da lei o da altri soggetti?), anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili (es. sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio) e dispositivi tecnologici^s e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge4).

Per questa finalità, QUIXA utilizzerà i suoi dati personali nell'ambito delle seguenti attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione, attività amministrativo-contabili;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione tra le quali attività di studio statistico sulla base clienti di QUIXA anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti) utilizzando anche tutti i Dati raccolti per il tramite della c.d. BlackBox o Scatola Nera (quali, ad titolo esemplificativo, le informazioni sui movimenti e le localizzazioni del veicolo, la relativa ubicazione, i Dati di percorrenza, i Dati di profilazione, la tipologia di percorso, le collisioni e/o incidenti, le accelerazioni e le decelerazioni, la velocità, i comportamenti di guida)
- adempimento di altri specifici obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali). Limitatamente a quanto previsto dalla normativa, saranno trattati anche i dati giudiziari;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- utilizzo dei dati anche in forma pseudonimizzata o anonimizzata per attività di analisi e statistiche di mercato;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in

Per queste attività di trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto tali operazioni sono strettamente necessarie per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di QUIXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Si precisa che, nel caso in cui lei abbia sottoscritto un contratto assicurativo che prevede l'utilizzo della cd. "black Box", per il trattamento dei dati telematici non è richiesto il suo consenso, poiché lo stesso è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'erogazione dei servizi assicurativi ad esso connessi (es. assistenza stradale). Inoltre, tale tipo di contratto comporta un processo decisionale automatizzato finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box).

Viceversa, il suo consenso esplicito è richiesto per il trattamento delle categorie particolari di dati⁶, quali i dati relativi alla salute (di seguito indicati anche come "dati sensibili"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà inerente esclusivamente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e attività strettamente connesse (antifrode, contabili, amministrative) e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e QUIXA, secondo i casi, i dati sensibili sono comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

La "finalità assicurativa" richiede che i dati personali siano trattati necessariamente per l'assunzione e gestione dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione che includono le attività di: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche e utilizzo a fini tariffari.

Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (es. contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, altre imprese di assicurazione); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (es. quali una copertura assicurativa) forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici, banche dati di autorità per finalità antiriciclaggio e/o antiterrorismo.

Come, ad esempio, la black box o scatola nera installata in auto, intesa come un dispositivo fisico presente sull'autovettura che consente di raccogliere dati telematici, quali informazioni riguardanti il veicolo (es. la geolocalizzazione, i dati di percorrenza, l'accelerazione e la decelerazione, i chilometri percorsi, ecc.) e altri dispositivi, come i software installati dall'interessato sul proprio device, capaci di raccogliere dati relativi al veicolo ed al dispositivo, in relazione alle specifiche polizze auto o contratti di servizio.

Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro, in materia fiscale e antiterrorismo.

I dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Cruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati personali e sensibili non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso esplicito è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i **dati di contatto** che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili alla gestione del rapporto assicurativo ed al suo miglioramento nel quadro dell'efficienza dei servizi al cliente e della verifica della qualità degli stessi. Tenga peraltro conto che in mancanza dei suoi dati di contatto non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale o altre comunicazioni di servizio. In tali messaggi, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno delle comunicazioni tramite posta elettronica ("e-mail"), avvisi di comunicazioni ("push notification") e indirizzamenti verso fonti collegate ("landing page") accessibili dagli SMS, raccoglie le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di selezione ("click"), consentendoci in questo modo: i) di monitorare e verificare che il messaggio sia stato correttamente ricevuto; ii) di elaborare statistiche in maniera aggregata sulle attività di invio di

Evidenziamo, infine, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un processo decisionale automatizzato, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

Basi giuridiche del trattamento dei dati personali per finalità assicurative

- Per alcune attività assicurative sopra descritte (es. attività di quotazione, stipulazione di polizze; liquidazione dei sinistri, riassicurazione e coassicurazione), le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali sono:
 - l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per il trattamento dei dati personali non sensibili (dati anagrafici, di contatto, telematici)
- il **consenso esplicito** dell'interessato, per il trattamento dei dati sensibili (dati di salute). Altre attività di trattamento sono rese necessarie per adempiere ad un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali).
- Ulteriori operazioni di trattamento sono svolte per il perseguimento del **legittimo interesse** del Titolare a svolgere attività connesse a quella prettamente assicurativa (es. studio statistico anche a valle del processo di anonimizzazione/pseudonimizzazione, studi attuariali, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti, attività di controllo volte a prevenire il rischio di finanziamento del terrorismo e/o di soggetti sottoposti a sanzioni/embarghi internazionali, mediante l'utilizzo di apposite banche dati, e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo). Nel perseguire il legittimo interesse, la Compagnia ha avuto cura di verificare che siano adeguatamente tutelati gli interessi o i suoi diritti e le libertà fondamentali. Per maggiori informazioni sul legittimo interesse dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?) o visitare la sezione del sito https://www.quixa.it/privacy dedicata al legittimo interesse.

b) Finalità commerciali e di marketing

Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

. Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse;
- inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, sms, social media, push notification ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di QUIXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati,
- proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo:

- inviare materiale pubblicitario;
- promuovere la vendita diretta;
- compiere ricerche di mercato;
- proporre la comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- invitarla ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Queste attività saranno effettuate da QUIXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo, da agenti e collaboratori, i quali agiranno come responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Precisiamo inoltre che, in caso di suo consenso, potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, push notification, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Infine, i Dati Personali - previo apposito e separato consenso espresso dell'Interessato - potranno anche essere comunicati ad altre Società facenti parte del medesimo Gruppo AXA - del quale QUIXA Assicurazioni S.p.A. fa parte - nonché a Soggetti Terzi intrattenenti specifici Accordi di Partnership e/o Collaborazione con il Titolare del Trattamento al fine di permettere a questi Soggetti (i quali agiranno in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento) la proposizione di offerte e vantaggi riservati.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza o in caso di revoca, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

c) Trattamento dei dati personali per attività di profilazione

Con il suo specifico e separato consenso, potremo svolgere attività di profilazione attraverso l'analisi dei suoi dati personali non sensibili, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.

La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllante e collegate, anche indirettamente); altri assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllante e collegate, anche indirettamente); altri assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllante e collegate, anche indirettamente); altri assicurativo (es. società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici, autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:

- informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate:
- informazioni elaborate da terzi come Titolari o Responsabili del trattamento dei dati.

Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:

informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. Credit scoring), basata su dati dell'interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato. A seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce l'indicatore del rischio creditizio del cliente. A tale indicatore è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa:

Infine, sempre previo suo consenso alla profilazione, inseriremo nelle comunicazioni commerciali, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno dei messaggi mail, push notification e landing page accessibili dagli SMS, che raccoglierà le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di click consentendoci in questo modo:

- di tracciare nello storico dei contatti il suo comportamento rispetto al messaggio (apertura, click);
- di effettuare attività di comunicazione personalizzate in base all'interazione da lei avuta con il messaggio ricevuto.

Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.

A CHI SONO COMUNICATI I DATI?

In QUIXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, produttori
 ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici;
 autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che verificano l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi.
- di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi; società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché ove previsto alla Cassa Assistenza Assicurazioni AXA), per attività amministrativo-contabili o di gestione del rapporto assicurativo;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
 - se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
 - per attività di studio statistico sulla base di clienti QUIXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
 - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSAP; Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (es. India) - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. <u>BCR - Binding Corporate Rules; www.quixa.it/privacy</u>) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che QUIXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?)

PER QUANTO TEMPO I DATI VENGONO CONSERVATI?

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi 10 anni dall'ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione

Per le finalità commerciali e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di **24 mesi** dalla cessazione del rapporto).

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.quixa.it.

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli articoli 67-quater e seguenti del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. "Codice del Consumo").

Il contratto è stipulato tra QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternativamente, "QUIXA" o la "Compagnia") ed il Contraente, e con l'intermediazione, ove previsto, dei propri distributori, i quali promuovono e collocano il contratto di assicurazione avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Per "Tecnica di Comunicazione a Distanza" deve intendersi qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi. In particolare, il presente contratto di assicurazione viene offerto e collocato tramite i seguenti canali di comunicazione a distanza:

- i. Sito web www.quixa.it;
- ii. Preventivatori:
- iii. Area riservata o Applicazione dedicata per l'intermediario ING;

Si informa il Contraente di quanto segue.

Al primo contatto e, in ogni caso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, i distributori sono tenuti a fornire al Contraente le informazioni di cui all'articolo 121, comma 1, del CAP - Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 209 / 2005), inclusa la docu-

mentazione informativa precontrattuale del prodotto assicurativo (ex artt. 185 - 185-bis - 185-ter del CAP) e degli altri documenti precontrattuali del distributore previsti dall'art. 56 del reg. IVASS 40 del 02/08/2018 e successive modifiche.

Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall'articolo 120-quater del CAP, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Per "Supporto Durevole" deve intendersi qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse.

In particolare, in riferimento al presente contratto di assicurazione, prima della conclusione del Contratto il Contraente potrà visualizzare, scaricare e salvare in formato ,pdf tutta la documentazione precontrattuale prevista dalla normativa in vigore; tutta la documentazione verrà poi, comunque, trasmessa al Contraente anche via posta elettronica (e-mail) o via posta tradizionale / cartacea sulla base della scelta dallo stesso effettuata, unitamente alla documentazione contrattuale.

La modalità di consegna della documentazione precontrattuale sarà anche la modalità di ricezione delle comunicazioni in corso di contratto da QUIXA al Contraente. Il Contraente ha diritto in ogni momento di modificare la modalità di comunicazione, contattando QUIXA. Il Contraente ha in ogni caso diritto di ricevere gratuitamente la documentazione in formato cartaceo, contattando QUIXA.



Come contattarci



Visita il nostro sito

Per tutte le altre informazioni visita il sito www.quixa.it

QUIXA Assicurazioni S.p.A. -Sede Legale: Corso Como 17, 20154 - Milano (MI), Italia;

Capitale Sociale € 107.599.727,50 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi e C. F. n. 10370450966 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - R.E.A. di Milano n. MI-2526115 - Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 bis c.c. - Iscrizione alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 - Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019